Amilcare Mantegazza

LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO TRA SCHERMAGLIE BUROCRATICHE E SCELTE D'INSEGNAMENTO

Le vicende della Scuola superiore di agricoltura di Milano sono dominate da alcuni nodi istituzionali. La scuola infatti, fondata nel 1870 per impulso delle amministrazioni locali (Comune e Provincia), assieme a numerosi altri enti cittadini, nel 1875 aderisce al Consorzio degli istituti d'istruzione superiore, del quale è *magna pars* il Politecnico. Nello stesso tempo è organicamente inserita nella rete di formazione sviluppata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio (MAIC). Quella della Scuola è perciò una posizione giuridica esterna e - come si ricava dal verbale che qui di seguito in parte si trascrive - non sempre chiaramente regolata rispetto al grosso del sistema educativo nazionale e allo stesso Istituto tecnico superiore, diretti dal Ministero dell'istruzione pubblica. L'attività della scuola si svolge dunque mantenendo un difficile equilibrio tra queste quattro polarità: gli enti locali, il Consorzio (dominato per i primi quarant'anni postunitari dai due direttori del Politecnico nonché protagonisti della politica culturale cittadina e nazionale, Francesco Brioschi e Giuseppe Colombo) e i due ministeri. Il verbale del Consiglio dei professori ordinari della Scuola, trascritto di seguito, illustra bene alcuni inconvenienti, lasciando intravedere anche le potenzialità della formula.

Nella data del verbale, il 22 gennaio 1917, la Scuola è attiva da quasi un cinquantennio. Alla sua direzione, dopo Gaetano Cantoni¹, restato fino alla morte nel 1887, si alternarono prima Francesco Brioschi (1887-1897), poi Gugliemo Körner (1899-1914), un chimico con formazione internazionale che svolse una importante attività di insegnamento e ricerca a Milano presso la Scuola. Angelo Menozzi, anche lui chimico, allievo del precedente direttore, professore di chimica agraria, è subentrato quale direttore incaricato della Scuola nel 1914, fino alla creazione della Facoltà di Agraria. La discussione nell'adunanza del Consiglio si impernia sulle procedure per la scelta di un ordinario. Nel giugno 1916 il MAIC ha infatti chiesto il rifacimento della proposta colla quale, il 6 dicembre 1915, i professori ordinari della Scuola (con tre voti contro due) avevano indicato come candidato lo straordinario di Botanica Ugo Brizi. Il rigetto dell'atto è motivato dalla convinzione che il Consiglio, pronunciandosi anche sull'anzianità e sui meriti degli aspiranti, fosse andato al di là delle sue attribuzioni.

Le ultime innovazioni alla legge Casati erano contenute nel TU delle leggi sull'istruzione superiore e nel suo Regolamento (RD 9 agosto 1910 n. 795 e RD 10 agosto 1910 n. 796), che riprendevano con qualche cambiamento alcuni recenti provvedimenti sul reclutamento dei professori universitari. Nella lettera 21 ottobre 1915 n. 18779 il Ministro di agricoltura aveva indicato l'applicabilità di tale procedura anche nelle sue scuole (seguendo l'art. 23 del TU). Secondo tale normativa, ultima in un lungo e complesso avvicendarsi tra soluzioni centralistiche e ambizioni autonomistiche², la copertura dei posti di ordinario avveniva secondo due modalità (art. 30 TU). Per quattro quinti, attraverso un concorso per titoli, si procedeva alla promozione dei professori straordinari stabili (con le regole dell'art. 23 TU) nell'ordine della loro anzianità, che era il Ministero stesso a definire attraverso la pubblicazione annuale dei ruoli sul Bollettino ufficiale (sui ruoli v. art. 43 Regolamento). Per un quinto

¹ Su Cantoni v. quello che si dice in A. Mantegazza, *Laboratori di chimica, campi sperimentali e gabinetti di zoologia. La Scuola superiore di agricoltura,* in *Milano scientifica 1875-1924*, vol. 1 *La rete del grande Politecnico,* a cura di *E. Canadelli*, Milano, Sironi editore, 2008.

² Una utile carrellata della legislazione sul reclutamento è I. Porciani, M. Moretti, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in "Annali di Storia delle Università italiane", vol. 1 (1997).

Amilcare Mantegazza – LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO -

dei posti era nella facoltà del ministro di bandire concorsi per il grado di ordinario o di effettuare, nelle università maggiormente sprovviste di ordinari o dove la nomina fosse conveniente per ragioni didattiche (art. 30 c. 2°), nomine di personalità, che al di fuori dell'accademia avessero ottenuto «per opere, per iscoperte o per insegnamento (...) meritata fama di singolare perizia» (art. 24 TU).

In base all'art. 23 del TU, inoltre, i professori straordinari divenuti stabili (ossia dopo tre anni di attività ininterrotta) potevano essere promossi ordinari nell'università nella quale insegnavano, a patto che entro due mesi dalla vacanza del posto di ordinario avviassero la procedura con una domanda al ministero su proposta della facoltà e dimostrassero operosità scientifica (se, nelle condizioni del momento, veniva riconosciuta l'importanza della cattedra).

Il giudizio sull'operosità scientifica dell'aspirante ordinario, ossia sulle pubblicazioni o sulle ricerche eseguite, era affidato a un'apposita commissione ai sensi del 2° c. dell'art. 20 del TU, secondo il quale il Ministero nominava cinque commissari scelti nell'ambito di una rosa più ampia di cultori della materia e di scienze affini (rispettivamente quattro e uno) eletta dai professori ordinari e straordinari. La nomina era inoltre subordinata al riconoscimento, caso per caso, dell'importanza della cattedra per gli studi della facoltà o per la cultura scientifica da parte del Ministero attraverso un suo organo, il Consiglio superiore dell'istruzione agricola (anziché il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica). Il Consiglio inoltre effettuava un paragone dell'adeguatezza dei meriti di quel candidato rispetto ad altri straordinari. Con «condizioni del momento», secondo l'interpretazione data in sede di approvazione della legge, si doveva intendere che, ove avesse ritenuto immeritevole dell'ordinariato lo straordinario anche di una materia importante, il Consiglio superiore avrebbe potuto indicare un docente di materia meno importante.

Poiché, secondo le indicazioni provenienti dal Ministero e la lettera delle norme, la determinazione dell'anzianità e dei meriti scientifici ricadeva su altri soggetti, le motivazioni della proposta del candidato da parte del Consiglio degli ordinari erano circoscritte all'efficacia didattica dell'insegnamento impartito dallo straordinario. Alcuni degli ordinari della Scuola (Körner e Menozzi) escludevano l'anzianità dai criteri di valutazione, ma erano possibilisti sui meriti e attribuivano al parere un valore puramente informativo. Altri (Alpe, Franceschini, Molon) invece ritenevano di potersi pronunciare anche sull'anzianità e sui meriti scientifici dei candidati perché conferivano al parere un valore ben più sostanziale e avrebbero voluto riconfermare l'atto così come era stato predisposto rispondendo picche al Ministero.

Le prese di posizione dei due schieramenti, e le schermaglie giuridiche che le sostanziavano, hanno implicazioni più rilevanti di quelle di un imbroglio giuridico-burocratico pur capace di ritardare di anni un atto nella sostanza dovuto. La configurazione procedurale infatti, così strettamente correlata all'ampiezza degli elementi dei quali poteva tener conto il collegio dei docenti nel sostenere il candidato proposto, si intreccia con la questione dell'estensione delle prerogative del Consiglio dei professori.

Sul punto cruciale del reclutamento del corpo docente, in sostanza una parte degli ordinari rivendicava un maggior grado di autonomia degli atenei nei confronti della visione fortemente centralistica del Ministero.

³ V. in proposito in A. Mantegazza, *Laboratori di chimica, campi sperimentali* cit., in *Milano scientifica 1875-1924*, vol. 1 *La rete* cit., p. 197.

⁴ E. Canadelli, Introduzione. Alla ricerca del coordinamento. Dal «grande Politecnico» all'«Università politecnica» e O. Selvafolta, Una scuola per il progetto. La formazione tecnico-scientifica al Politecnico di Milano, in Milano scientifica 1875-1924, vol. 1 La rete cit.

⁵ V. gli episodi citati in A. Mantegazza, *Laboratori di chimica, campi sperimentali cit.*, in *Milano scientifica 1875-1924*, vol. 1 *La rete* cit., pp. 194-202.

Amilcare Mantegazza – LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO -

E le ragioni della criticità del reclutamento consistono nel fatto che dopotutto, anche prescindendo da motivazioni meno nobili quali gli scambi di favori, poiché l'impostazione della didattica è data da chi insegna, la determinazione del merito si accoppia a una quota di cooptazione utile per l'inserimento nel collegio dei docenti. Diventa così subito evidente perché il corpo degli ordinari si fosse diviso così aspramente su una questione procedurale. La differenza di opinione sulla procedura, secondo una consuetudine di allora come di oggi, è strumentale a quella che è il vero oggetto del contendere, ossia alla scelta del candidato all'ordinariato. Körner e Menozzi sostengono lo straordinario di zoologia Antonio Pirocchi, Vittorio Alpe, Franceschini e Molon quello di botanica Ugo Brizi. Le argomentazioni con le quali ciascuna fazione porta il proprio candidato tipicamente toccano scelte di indirizzo didattico o comunque riflettono modi diverse di intendere la gestione della Scuola.

I primi (Körner e Menozzi) difendono una soluzione organica agli interessi locali, mentre i secondi, che in disaccordo col Ministero sostengono l'assunzione di un ruolo maggiore del collegio dell'ateneo nella scelta del candidato, paiono più preoccupati della coesione della scuola e del suo ruolo nazionale (e internazionale).

Nella difesa del candidato zoologo si fa riferimento diretto al contesto economico e culturale nel quale la scuola era immersa. Mi riferisco all'attenzione di Körner per l'allevamento del bestiame, una importante realtà lombarda legata alla produzione del latte, una delle lavorazioni agricole in corso di industrializzazione. Il coinvolgimento col mondo industriale d'altra parte rappresenta una costante nel comportamento del chimico di origine tedesca, che già negli anni '80 dell'800 aveva portato avanti nel laboratorio della Scuola una collaborazione con un'importante azienda chimica milanese³. Così come, del resto, il sostegno e la collaborazione con il mondo industriale corrisponde a quanto aveva fatto e continuava a fare il Politecnico secondo un modello che era facile collegare all'intenso sviluppo cittadino e regionale⁴.

Körner, oltre che sulla operosità scientifica, ossia principalmente sulla quantità di pubblicazioni all'attivo del candidato, insiste molto sulle sue qualità didattiche, tanto per quanto concerne la dedizione all'insegnamento, quanto in relazione alla capacità di creare allievi, ossia di diventare

Gli altri - ad esprimersi nel verbale a difesa del candidato botanico è Vittorio Alpe - rispondendo alle argomentazioni di Körner sull'importanza locale dell'insegnamento di zoologia e sulle qualità didattiche, ammettono senz'altro la pari importanza dell'insegnamento di botanica e di quello di zoologia nel curriculum del futuro agronomo, e non fanno una questione di disparità nei meriti scientifici. Secondo loro l'argomentazione decisiva è l'anzianità di Brizi, insistendo dunque su un elemento di coesione del gruppo. In effetti Brizi risulta straordinario presso la Scuola dal 1903 e assistente presso la R. Stazione patologica vegetale di Roma dal 1895, essendosi laureato in scienze naturali nel 1892 nella capitale. Poiché nel 1918 l'ordinario prescelto fu Brizi, sembra che alla fine fosse proprio questo il requisito premiato.

Si tratta in sostanza di problematiche che hanno attraversato la vita della scuola per tutta la sua durata, come conseguenza anche dei rapporti con il Politecnico. Io credo che, a dispetto della animosità colla quale la cosa fu vissuta dai protagonisti⁵, la dialettica all'interno del Consorzio e coi ministeri finisse per costituire in ultima analisi un arricchimento del modo di intendere la missione istituzionale della Scuola e la sua attività. E la vitalità di questi confronti sembrerebbe confermata dalla puntualità colla quale si sono riproposti anche in seguito all'interno della neonata Facoltà di Agraria di Milano nelle pur nuove condizioni amministrative e didattiche.

Ci si potrebbe tuttavia legittimamente chiedere se l'integrazione nel sistema universitario nazionale non abbia viceversa prodotto un depauperamento nelle attività didattiche all'interno di altre Facoltà, in assenza di condizioni analoghe a quelle sopra brevemente descritte.

Amilcare Mantegazza – LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO -

Dal verbale dell'adunanza dei professori ordinari della R. Scuola di Agricoltura in Milano 22 gennaio 1917

(Milano, Politecnico di Milano, Archivio generale di Ateneo, Segreteria, pos. XI)

Sono presenti il direttore prof. Menozzi, Körner, Molon, Franceschini e Alpe.

[...] L'oggetto della riunione è noto: proposta relativa al posto di ordinario vacante nella scuola. Ritiene opportuno rifare la storia della cosa dalla sua origine, ossia dalla lettera 21 ottobre 1915 n. 18779 del Ministro Cavasola al Direttore della scuola, lettera che suona così: «In mancanza di disposizioni speciali e come conseguenza del disposto dell'art. 16 della legge 6 giugno 1885 n. 3141, che richiama le disposizioni della legge 13 novembre 1859 n. 3725 (legge Casati), per le nomine dei Professori delle scuole superiori d'agricoltura dipendenti da questo Ministero, sono applicabili ad esse le disposizioni contenute nell'art. 23 del TU delle leggi sull'istruzione superiore approvate con RD 9 agosto 1910 n. 795, nel Regolamento Generale Universitario (RD 9 agosto 1910 n. 796), riguardanti la promozione dei Professori straordinari e ordinari. Prego pertanto le SV di voler convocare il Consiglio dei Professori perché faccia le proposte a norma del c. dell'art. 23 della citata legge».

«A tal uopo, giusto quanto dispone l'art. 39 del Regolamento generale universitario, restituisco alle SV le domande di promozione a ordinariato dei Professori Brizi, Gorini e Pirocchi. F.to Cavasola».

In seguito a questa lettera il Consiglio dei Professori ordinari si adunò, il 6 dicembre 1915, e deliberò, con tre voti contro due, di proporre al Ministero che si iniziassero gli atti per la promozione a ordinario per lo straordinario di botanica.

Il Ministero, come fu detto, il 26 giugno 1916 scrisse alla nostra scuola la lettera n. 13046 così concepita: «Per il posto vacante di Professore ordinario nel ruolo organico di codesta scuola, il Consiglio dei Professori ordinari della scuola stessa ebbe, in sua seduta del 6 Dicembre 1915, a pronunciarsi a favore della promozione ad ordinario del Professore straordinario di Botanica, Dott. Ugo Brizi, in confronto degli altri due Professori straordinari aspiranti: l'uno di Batteriologia agraria, Dott. Costantino Gorini; l'altro di zootecnica, Dott. Antonio Pirocchi.

Ma il Consiglio dell'istruzione agraria al cui esame venne sottoposta la predetta deliberazione, nella seduta del 20 Dicembre 1915 ritenne che il consiglio dei Professori ordinari non aveva ottemperato esattamente a quanto dispone l'art. 23 del TU delle leggi sull'istruzione superiore, in quanto aveva preso a base del suo pregiudizio anche il criterio dell'anzianità e dei meriti degli aspiranti all'ordinariato. Ritenne, altresì, il Consiglio dell'istruzione agraria, che a codesta scuola dovessero restituirsi gli atti in questione, affinché il Consiglio dei Professori ordinari tornasse a pronunciarsi regolarmente, prendendo a base del giudizio soltanto i criteri stabiliti dalla legge.

Rimetto, pertanto, alle SV gli atti tutti che al posto vacante di Professore ordinario in codesta scuola si riferiscono, affinché la SV voglia provocare, a termini di legge, la regolare pronuncia da parte del Consiglio dei Professori ordinari. F.to Raineri.»

[...] Körner dice «Devo ricordare anzitutto che nel 1910 il Consiglio degli ordinari di questa scuola votò la proposta di assegnare il posto di ordinario alla cattedra di zootecnia, allora vacante per la morte del Professor Ardissone, con tre voti favorevoli contro uno dato alla cattedra di Coltivazioni speciali. Quel voto fu dato di propria iniziativa e non chiesto dal Ministero, e fu dato in base all'art. 23 della legge che regola gli istituti d'istruzione superiore universitaria ai quali la nostra scuola si può paragonare. Ma il Ministero, senza tener conto di tale voto, attenendosi perfettamente all'art. 5 della legge 19 Luglio 1909, che regola le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia, assegnò il posto di ordinario alla cattedra delle coltivazioni speciali, dopo aver sentito il consiglio d'istruzione agraria.

Dopo questo precedente mi sembra che il voto odierno, ora per la seconda volta richiesto dal Ministero, non possa avere che un valore informativo, essendo il Consiglio dell'istruzione agraria

Amilcare Mantegazza – LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO -

quello che deve esprimere il voto legalmente decisivo sulla promovibilità degli straordinari della nostra scuola, il quale Consiglio, naturalmente, può tener conto di quanto è da noi detto e motivato sulla importanza della cattedra proposta, le condizioni del momento e la operosità scientifica dei candidati, conforme all'art. 23 del TU delle leggi sull'istruzione superiore universitaria, indicato dal Ministero nel richiedere il nostro parere.

Ed a questa nuova richiesta, io non posso rispondere che confermando pienamente quanto dissi nel 1910 e nella nostra adunanza dell'anno scorso, e cioè: Doversi, a mio parere, assegnare il posto di ordinario alla cattedra di Zootecnia e Igiene per i seguenti motivi:

I° per la maggiore importanza che, ai fini di questa scuola situata in una plaga eminentemente zootecnica, ha la cattedra di Zootecnia e Igiene in confronto alle altre ora coperte da straordinari;

II° per le condizioni del momento (grande bisogno di diffondere sempre più dalla nostra scuola buone norme scientifiche pratiche di zootecnia ed igiene massimamente in questo momento; scarsità per non dire mancanza assoluta di altri valenti zootecnici e quindi necessità di impedire che il Professore di zootecnia della nostra scuola cerchi altrove quel miglioramento al quale ha diritto e qui non trova).

Ill° per la lodevole operosità scientifica e didattica dimostrata dal titolare di questa cattedra nei dieci anni dopo la nomina a straordinario, operosità che il detto Professore ha dedicato sempre tutta ed esclusivamente alla scuola, con studi sperimentali e con l'insegnamento; facendo in questi anni 18 pubblicazioni, parecchie delle quali sperimentali. Inoltre credo degno di speciale nota, che il detto Professore ha formato già dei buoni allievi che si distinguono nell'insegnamento zootecnico ufficiale. Mentre gli altri candidati non possono addurre né uguale o superiore produzione scientifica né la formazione di alcun alunno nell'insegnamento della loro materia.»

Menozzi: Fin da quando il Ministero con lettera 21 Ottobre 1915 n. 18779 invitò il Consiglio dei Professori a fare delle proposte per la promozione di un Professore straordinario ad ordinario, egli intese che il Consiglio dei Professori della scuola dovesse pronunciarsi a norma dei criteri indicati nell'art. 23 del TU delle leggi sull'istruzione superiore, 9 Agosto 1910 n. 795, e precisamente sull'importanza della cattedra e sull'operosità scientifica del Professore o dei Professori straordinari aspiranti all'ordinariato; che il Consiglio dei Professori prescindesse dal considerare altri elementi, come l'anzianità; che il voto della scuola fosse un voto preliminare informativo. A tale interpretazione egli informò la sua condotta nella riunione dei Professori del 6 Dicembre 1915, e il verbale di quella riunione lo può dimostrare. È ben vero che il citato art. 23 demanda al Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore, il riconoscimento della importanza della cattedra e dell'operosità scientifica del candidato; ma egli ha ritenuto che in mancanza di disposizioni speciali per le nostre scuole salvo, naturalmente l'art. 5 della legge 19 Luglio 1909 n. 527, in vigore per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia, il Ministero intendesse intanto di conoscere il parere del Consiglio dei Professori su quei punti indicati nell'art. 23 del TU delle leggi sull'istruzione superiore. Egli poi non crede si possa ammettere senz'altro che per la nostra scuola si debba adottare la procedura universitaria, e cioè che il Consiglio dei Professori debba procedere a norma dell'art. 39 del Regolamento generale universitario, e quindi prendere dapprima in considerazione l'anzianità. Le scuola agrarie di Bologna e di Pisa sono annesse all'università. Ma per gli istituti superiori contemplati nella tabella B, come le scuola d'applicazione che hanno ruolo chiuso, la procedura è indicata dall'art. 42 del Regolamento citato, il quale non parla di anzianità; ma soltanto degli stessi argomenti che sono indicati dall'art. 23 della legge.

Ripete che questa è l'interpretazione che egli diede e alla quale informò la sua condotta; che tale interpretazione sia logica secondo lui, lo dimostra il fatto che quella stessa autorità, cioè il Ministero che ha investito il Consiglio dei Professori di una facoltà che per legge non è fissata, invita il Consiglio stesso a ritornare sulla sua proposta perché alcuni Professori, dando un'interpretazione diversa, nel

Amilcare Mantegazza – LA SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO -

fare la loro proposta hanno preso in considerazione anche l'anzianità.

Il Professor <u>Körner</u> dichiara che egli pure nel fare le sue proposte in quell'occasione diede al nostro mandato la stessa interpretazione del Professor Menozzi.

Il Professor Menozzi riprendendo, ammette che la questione sia discutibile e per la sua tranquillità sarebbe lietissimo che lo stesso Ministero dando più ampie istruzioni indicasse recisamente in quali limiti debba restare il compito spettante al Consiglio dei Professori, se cioè debba pronunciarsi sugli argomenti indicati nell'art. 23 del TU della legge universitaria, che sono poi quelli contemplati nell'art. 42 del Regolamento, come egli ha ritenuto e come ritiene, a quanto risulta, il Consiglio dell'istruzione agraria, o se debba procedere colle norme che seguono le facoltà universitarie sulla traccia dell'art. 39 del detto Regolamento.

Alpe deve rettificare un dato di fatto: la promozione del Professor Molon nel 1910 non fu decisa dal Ministero in opposizione al voto del nostro Consiglio. Il voto e la domanda del Professor Pirocchi non erano giunti a Roma, mentre era giunta direttamente la domanda del Professor Molon e su questa si pronunciò il Consiglio dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale, si pronunciò una commissione sui titoli scientifici del richiedente. In base a tali voti, i soli in possesso dell'amministrazione, questa diede corso al Decreto di promozione.

Non credeva che si dovesse ritornare a discutere dell'importanza delle cattedre. Poiché lo ha fatto il Professor Körner, egli deve ripetere quello che disse nel dicembre 1910: ritenuta la batteriologia agraria una materia complementare, e la zootecnia e la botanica fondamentali, fra quest'ultima [rectius: fra queste ultime] non può stabilire un diverso grado d'importanza, entrambe essendo indispensabili per fare un dottore in scienze agrarie. È indiscutibile che Milano si trova in una plaga dove il bestiame ha grande importanza; ma la scuola non è regionale, è nazionale se non internazionale, avuto riguardo al fatto di aver avuto alcuni bulgari, egiziani, istriani, svizzeri, ecc. E come tale tutte le discipline applicative e propedeutiche hanno eguale importanza. Se si deve pensare all'utilità che la scuola deve recare all'agricoltura locale, si potrebbe giungere alla conclusione che, essendo la zootecnia lombarda molto progredita, la cattedra di zootecnia per la sua azione sull'ambiente, vi avrebbe minore importanza che per es. a Portici, la zootecnia meridionale essendo molto meno avanzata. Ma egli non vuole togliere importanza alla zootecnia e alla cattedra relativa, però non vuole neppure che la botanica le sia posposta, per ragioni ovvie che certo non possono sfuggire al Professor Körner. Ma questi è tornato alla frase della legge e del regolamento «date le circostanze del momento» interpretandola in modo arbitrario e del tutto contrario all'interpretazione autentica, che si può desumere dagli Atti parlamentari (Senato del Regno), XXI Legislatura, II Sessione, anno 1904, Tornata del 19 maggio 1904, p. 3832. La frase è del Professor Schupfer, il quale, difendendola dall'opposizione del Senatore Del Giudice, disse che l'espressione va intesa che una cattedra, anche importante, può in un dato momento non avere cultori o averne di tali che non abbiano possibilità d'aspirare al grado d'ordinario, e per ciò le condizioni del momento significano proprio, secondo le intenzioni del relatore, che il Consiglio superiore può, quando il Professore di una materia importante non sia degno di diventare ordinario, o non vi siano cultori degni di tale grado, proporre la promozione di un insegnante anche di materia meno importante e magari complementare.

Ora, per le dichiarazioni stesse fatte dal Professor Körner, risulta che il Professore di botanica non è da considerarsi non degno di promozione e quindi non ricorrono le <u>condizioni del momento</u> per anteporgli altri, certo insegnante non meno valente, di una materia non meno importante, ma con minore anzianità.

[16 giugno 2009]